Documento	Modello 231 – Parte Generale
Revisione	Rev. 00
Data di approvazione	08/10/2026
Organo approvante	Consiglio di Amministrazione
Entrata in vigore	23/10/2026

PARTE GENERALE

Introduzione

La Fondazione ITS Academy Agrorisorse è un Ente nato dalla collaborazione tra imprese, istituzioni, scuole ed enti di formazione e ricerca locali che nasce a Lodi nel 2014 rappresentando, oggi, un polo didattico di eccellenza in ambito agroalimentare.

Da oltre 10 anni, ITS Academy Agrorisorse si impegna a fornire percorsi formativi post-diploma altamente specializzanti, sia annuali (IFTS) che biennali (ITS), con un unico obiettivo: formare tecnici competenti e appassionati, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze specifiche del mercato del lavoro. Grazie a una solida rete di collaborazioni con numerose aziende del settore, gli studenti hanno accesso non solo a conoscenze teoriche, ma anche a preziose opportunità pratiche di apprendimento tramite stage e apprendistati, sia in Italia che all'estero, garantendo così una formazione completa di alto livello.

L'ITS Academy Agrorisorse è una Fondazione di partecipazione e i soci fondatori dell'ITS sono:

- Istituto Tecnico Agrario Statale Tosi
- Istituto d'istruzione Superiore Stanga
- Fondazione ENAIP Lombardia
- CE.SVI.P. Lombardia – Soc. Coop.
- IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale
- Galdus Società Cooperativa Sociale

- Irecoop Lombardia Soc. Coop.
- Inalca Spa
- Consorzio Italbiotec
- Fondazione Parco Tecnologico Padano
- Provincia Lodi

E soci che si sono aggiunti a partire dal 2017:

- Ferraroni SPA
- Fondazione Maddalena di Canossa

L'ITS offre ai giovani la possibilità di formarsi come professionisti nel settore agroalimentare grazie a un'offerta di corsi biennali (ITS) e annuali (IFTS) post-diploma altamente specializzanti, progettati per rispondere alle reali necessità del mercato. Ogni percorso, sviluppato in collaborazione con le aziende del settore e i loro organismi di rappresentanza, è il risultato di un dialogo costante tra scuola e imprese: la didattica, in particolare, non si limita alle lezioni d'aula ma dedica ampio spazio ad attività laboratoriali, uscite didattiche e partecipazione a fiere ed eventi di settore.

Questo approccio ci permette di formare figure tecniche di alto livello, pronte a portare competenze innovative nel mercato del lavoro.

L'attività dell'Ente è prevalentemente finanziata con fondi pubblici.

Organigramma

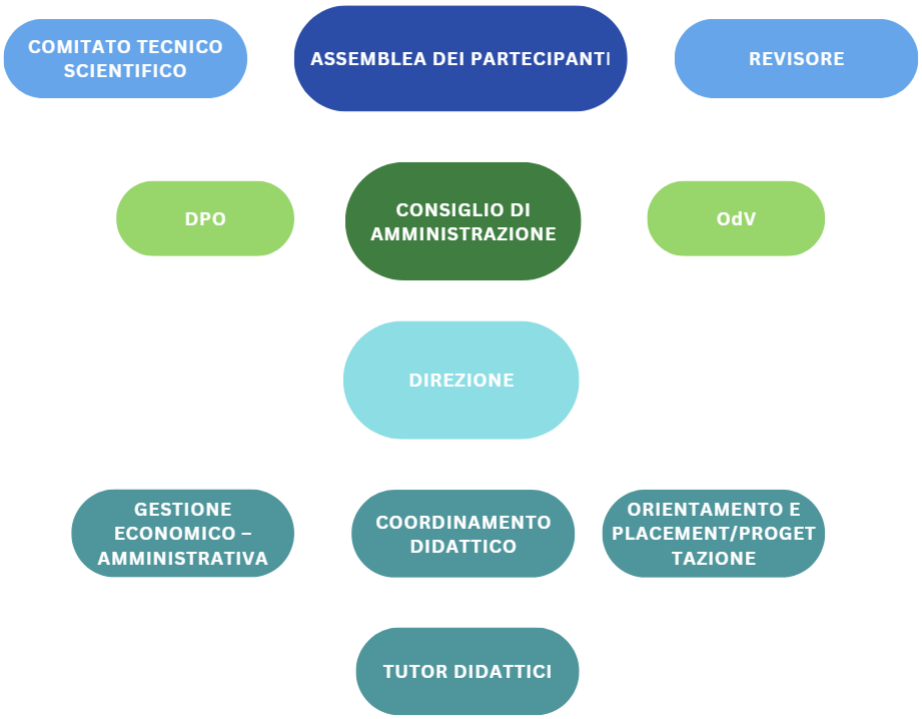

Parte Generale

1. Il D.Lgs. 231/2001 e la responsabilità dell'Ente

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto"), emanato in attuazione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di determinati illeciti dipendenti da reato.

La disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle società e alle associazioni anche prive di personalità giuridica, nei limiti e secondo le esclusioni previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere per determinati reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopra indicati

La responsabilità dell'Ente è esclusa quando le persone indicate abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica autrice del reato e sussiste nei casi e alle condizioni previsti dal Decreto.

La responsabilità dell'Ente è accertata secondo le modalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e nell'ambito del procedimento penale, secondo le disposizioni applicabili.

1.1 Il ruolo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce particolare rilevanza all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quelli che possono determinare la responsabilità dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al secondo punto

Nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali, l'Ente risponde nei casi e alle condizioni previste dall'art. 7 del Decreto.

Il Modello costituisce pertanto uno strumento di organizzazione, gestione e controllo volto a prevenire e ridurre il rischio di commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, attraverso l'individuazione delle attività sensibili e la definizione di principi, regole, procedure e presidi di controllo coerenti con la struttura e le caratteristiche dell'Ente.

2. I reati presupposto

L'Ente può essere chiamato a rispondere esclusivamente in relazione agli illeciti espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalle ulteriori disposizioni normative che richiamano la disciplina della responsabilità degli enti.

Il catalogo dei reati presupposto è soggetto a evoluzione normativa.

L'individuazione delle fattispecie rilevanti per l'Ente e la relativa valutazione del rischio sono effettuate nell'ambito delle specifiche attività di analisi e valutazione previste dal Modello.

Il catalogo dei reati presupposto, le relative fattispecie e le valutazioni di rilevanza per l'Ente sono oggetto di monitoraggio e aggiornamento secondo le modalità previste dal sistema di gestione del Modello.

3. Il sistema sanzionatorio

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, in caso di accertamento della responsabilità dell'Ente, l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

3.1 Sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è applicata secondo il sistema delle quote previsto dal Decreto.

Il numero delle quote e il valore della singola quota sono determinati dal giudice secondo i criteri stabiliti dalla legge, tenendo conto, tra l'altro, della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

3.2 Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono applicabili nei casi e alle condizioni espressamente previsti dal Decreto.

Esse possono consistere, tra l'altro:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività
- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi

Nei casi previsti dal Decreto, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via definitiva.

3.3 Confisca

Nei casi previsti dal Decreto è disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente nei casi e alle condizioni previste dal Decreto.

3.4 Pubblicazione della sentenza

Nei casi previsti dalla legge può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna secondo le modalità stabilite dal Decreto.

4. Ulteriori profili della responsabilità dell'Ente

4.1 Delitto tentato

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001, nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte secondo quanto previsto dalla legge.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

4.2 Reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

L'applicazione della disciplina è subordinata alla sussistenza dei presupposti stabiliti dal Decreto e dalle disposizioni del codice penale richiamate dalla medesima disposizione.

4.3 Vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina gli effetti delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione o conferimento dell'azienda sulla responsabilità dell'Ente.

La disciplina stabilisce specifiche regole in materia di permanenza, trasferimento o estensione della responsabilità e delle obbligazioni derivanti dagli illeciti commessi anteriormente all'operazione.

Tali disposizioni sono finalizzate a garantire continuità nella responsabilità dell'Ente e a evitare che operazioni straordinarie possano essere utilizzate al fine di eludere le conseguenze derivanti dalla commissione degli illeciti.

5. Principi e criteri di funzionamento del Modello

Il Modello è sviluppato in coerenza con le caratteristiche dell'Ente, con le attività svolte, con la struttura organizzativa e con il sistema di governance, tenendo conto delle risultanze delle attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi.

Il sistema di prevenzione si fonda sull'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi gli illeciti rilevanti e sulla definizione di presidi organizzativi, procedurali e di controllo idonei a prevenire o ridurre i relativi rischi.

Il Modello tiene conto, in relazione alla natura e alle dimensioni dell'Ente e al tipo di attività svolta, dei principali elementi previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, tra cui:

- l'individuazione delle attività sensibili
- la definizione di principi e protocolli di comportamento
- la regolamentazione dei processi decisionali rilevanti
- la gestione delle risorse finanziarie secondo criteri idonei a prevenire la commissione degli illeciti
- gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni del Modello
- meccanismi di verifica e aggiornamento del Modello

Le specifiche modalità di attuazione dei suddetti presidi sono disciplinate nelle rispettive sezioni, procedure e negli ulteriori strumenti che compongono il Modello.

6. Struttura del Modello

Il Modello è costituito dalla presente Parte Generale e dalle ulteriori sezioni, procedure, protocolli e strumenti adottati in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dell'Ente.

Nell'ambito del complessivo sistema di prevenzione e controllo possono assumere rilevanza, tra gli altri:

- le eventuali Parti Speciali e i protocolli di prevenzione
- il Codice Etico
- la disciplina relativa all'Organismo di Vigilanza
- il sistema disciplinare
- il sistema di segnalazione previsto dalla normativa applicabile
- le procedure e gli strumenti organizzativi adottati dall'Ente
- gli ulteriori presidi di controllo rilevanti ai fini della prevenzione dei rischi disciplinati dal D.Lgs. 231/2001

Le singole componenti del Modello sono coordinate tra loro e devono essere interpretate in modo coerente con i principi contenuti nella presente Parte Generale.

La disciplina specifica delle singole componenti è contenuta nelle rispettive sezioni del Modello.

7. Sistema di controllo interno e principi di riferimento

L'Ente riconosce nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi un elemento fondamentale della propria organizzazione.

Il sistema di controllo interno è finalizzato, in relazione alla natura e alle dimensioni dell'Ente, a:

- garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi interni della Fondazione
- assicurare l'affidabilità delle informazioni economiche, finanziarie e gestionali
- garantire il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni interne
- prevenire e mitigare i rischi interni della Fondazione, inclusi quelli rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Il sistema di controllo interno si fonda, tra gli altri, sui seguenti principi:

- separazione, ove possibile, delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla
- attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità assegnate
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni e delle decisioni
- formalizzazione delle procedure e delle istruzioni operative rilevanti
- adeguatezza e proporzionalità dei controlli rispetto ai rischi individuati
- monitoraggio dell'efficacia dei presidi di controllo
- tempestiva individuazione e gestione delle anomalie e delle violazioni

Il Modello si integra con il complessivo sistema di governance, organizzazione e controllo interno dell'Ente e costituisce uno specifico presidio rispetto ai rischi di commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

8. Coordinamento con gli altri presidi organizzativi e di controllo

Il Modello si integra con il complessivo sistema organizzativo dell'Ente e si coordina, ove applicabili in relazione alle caratteristiche e alle attività svolte, con gli ulteriori presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dall'Ente.

Tali presidi possono riguardare, tra l'altro, la salute e sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale, la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica, la prevenzione della corruzione, la gestione della qualità e ulteriori sistemi di gestione, procedure, policy o misure organizzative adottati dall'Ente.

Tali strumenti concorrono, secondo le rispettive finalità, alla costruzione del complessivo sistema di prevenzione e controllo e sono coordinati con il Modello nella misura in cui risultino rilevanti ai fini della prevenzione dei rischi disciplinati dal D.Lgs. 231/2001.

Il coordinamento tra i diversi presidi deve essere realizzato evitando sovrapposizioni e assicurando coerenza tra le rispettive regole, procedure e responsabilità.

9. Destinatari del Modello

Le disposizioni del Modello sono rivolte, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, ai soggetti che operano nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente e agli ulteriori soggetti individuati dal Modello in relazione alle attività svolte e ai rapporti intrattenuti con l'Ente.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare i principi e le disposizioni del Modello applicabili alle rispettive attività e responsabilità.

L'Ente promuove la conoscenza del Modello e dei relativi principi attraverso adeguate attività di informazione, comunicazione e formazione.

10. Diffusione e formazione

L'Ente promuove la conoscenza e la diffusione del Modello presso i Destinatari, secondo modalità coerenti con la propria struttura organizzativa e con le responsabilità e le attività svolte dai singoli soggetti.

Le attività di formazione e informazione sono adeguate, per contenuti e modalità, al ruolo ricoperto, alle responsabilità assegnate e al livello di esposizione ai rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'Ente assicura, secondo le modalità definite nell'ambito del proprio sistema organizzativo:

- la diffusione del Modello ai Destinatari
- la comunicazione dei principi e delle regole di comportamento rilevanti
- la formazione dei soggetti maggiormente esposti ai rischi rilevanti ai sensi del Decreto
- l'aggiornamento delle attività formative e informative in relazione alle modifiche rilevanti del Modello, della normativa o dell'organizzazione

11. Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare e segnalazioni

Il Modello prevede, nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 231/2001, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza monocratico, cui sono attribuiti i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di cura del relativo aggiornamento.

Il Modello è inoltre assistito da un sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle disposizioni e dei principi in esso contenuti, nel rispetto della normativa applicabile.

L'Ente adotta, ove applicabile, i presidi previsti dalla normativa vigente in materia di segnalazione di violazioni e di tutela dei soggetti segnalanti.

La composizione, i requisiti, i poteri, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, così come la disciplina del sistema disciplinare e del sistema di segnalazione, sono contenuti nelle rispettive sezioni e procedure del Modello.

12. Aggiornamento del Modello

Il Modello è soggetto a verifica e aggiornamento al fine di garantirne nel tempo l'adeguatezza rispetto all'evoluzione normativa, organizzativa e operativa dell'Ente.

L'aggiornamento del Modello può rendersi necessario, in particolare, in presenza di:

- modifiche normative rilevanti ai fini della disciplina della responsabilità degli enti
- significative evoluzioni giurisprudenziali o interpretative
- modifiche della struttura organizzativa o del sistema di governance
- modifiche delle attività o dei processi dell'Ente
- modifiche significative del sistema di deleghe e procure
- introduzione di nuovi processi, attività o modalità operative rilevanti
- modifiche del sistema di controllo interno
- violazioni o criticità rilevate nell'attuazione del Modello
- risultanze delle attività di vigilanza e monitoraggio
- esiti delle attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi

Il Modello deve essere mantenuto coerente con l'effettiva organizzazione e con le attività concretamente svolte dall'Ente.

L'aggiornamento è effettuato secondo le competenze e le procedure previste dalla normativa applicabile e dal sistema di governance dell'Ente.

13. Disposizioni finali

Il Modello costituisce uno strumento di organizzazione, gestione e controllo volto a prevenire i rischi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e deve essere interpretato in coerenza con le finalità preventive proprie del Decreto.

Le disposizioni del Modello devono essere coordinate con le norme di legge applicabili e con gli ulteriori strumenti organizzativi adottati dall'Ente.

In caso di modifiche normative rilevanti, di evoluzioni dell'organizzazione o di significativi mutamenti delle attività svolte, l'Ente procede alle necessarie valutazioni in merito all'adeguamento del Modello.

Il Modello è adottato e aggiornato dall'organo competente, ovvero il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal sistema di governance dell'Ente.